



EUROGEO S.n.c.

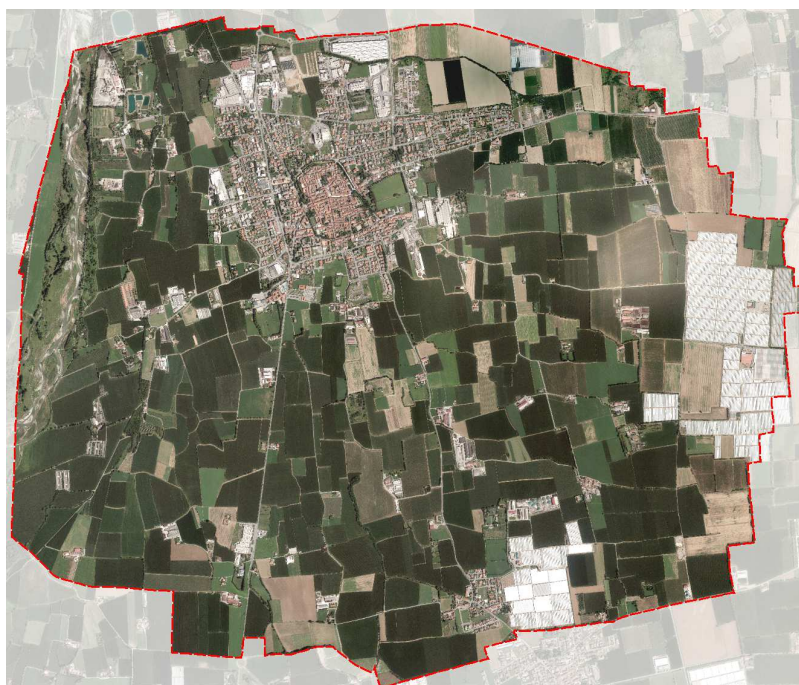
Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 **BERGAMO** – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – Fax +39 035 271216

REL. ZA-01 19/03/2026



Comune di Martinengo

Piazza Maggiore, 1 – 24057 Martinengo (BG)



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ai sensi della L. 447/95, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. 13/2001 e s.m.i.)

Norme Tecniche di Attuazione

Bergamo, marzo 2026





SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. VALORI LIMITE.....	4
2.1 VALORI LIMITE DI EMISSIONE	4
2.2 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE.....	4
2.2.1 Valori limite differenziali di immissione.....	5
2.2.2 Valori limite di immissione nelle fasce di pertinenza stradale	6
2.3 VALORI DI ATTENZIONE.....	8
2.4 VALORI DI QUALITÀ.....	9
3. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	10
3.1 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI.....	10
3.2 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	11
3.3 PIANI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DEL RUMORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	12
4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	14
4.1 CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI.....	16
4.2 ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	18
5. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	20
6. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	22
7. ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	23
7.1 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ALL'APERTO.....	23
7.2 CANTIERI EDILI E STRADALI	24
7.3 AUTORIZZAZIONE	24
8. GESTIONE DEGLI ESPOSTI.....	26
9. CONTROLLI E SANZIONI	28
9.1 CONTROLLI.....	28
9.2 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	29
9.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE	29



1. PREMESSA

Ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 (art. 6, comma 1, lettera e), e comma 2) e della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 *Norme in materia di inquinamento acustico*, il Comune di Martinengo (BG) si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

Secondo la Legge 447/95, art. 6, oltre alla classificazione del territorio comunale, rimangono di competenza del comune:

- a. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati rispetto alla zonizzazione acustica;
- b. l'adozione di eventuali piani di risanamento (par. 3.1), quando siano superati i valori limite stabiliti per legge;
- c. il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- d. l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- f. i controlli (par. 9.1) relativi a:
 - le prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti inserite nelle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio (art. 8, comma 6 Legge 447/95) relativamente



al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

- g. l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso (par. 7);
- h. l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Vengono di seguito riportati i valori limite di emissione e di immissione e i valori di qualità e di attenzione, così come definiti dalla normativa vigente. Vengono descritte anche le principali prescrizioni riguardanti la rumorosità prodotta dal traffico veicolare e ferroviario e il rispetto del valore limite differenziale.



2. VALORI LIMITE

Il DPCM 14/11/1997 fissa in maniera univoca i valori limite di emissione e di immissione e i valori di attenzione e di qualità delle sorgenti sonore, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq) riferito al tempo di riferimento (TR) diurno (06:00-22:00) o notturno (22:00-06:00).

2.1 Valori limite di emissione

I valori limite di emissione si riferiscono alla rumorosità emessa dalle singole sorgenti sonore e sono verificati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

Tabella 1: Valori limite di emissione secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

2.2 Valori limite di immissione

I valori limite di immissione assoluta si riferiscono alla rumorosità emessa da tutte le sorgenti sonore presenti nell'area in esame e anch'essi, come quelli di emissione, sono verificati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

Tabella 2: Valori limite di immissione assoluta secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70



I limiti riportati nella Tabella 2 non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore definite dalla Legge 447/95, art. 11, comma 1. Internamente alle fasce di pertinenza ogni infrastruttura deve rispettare determinati limiti individuati da decreti specifici, come il DPR 142/04 relativo al traffico stradale (par. 2.2.2), il DPR 459/98 riguardante il traffico ferroviario (par. 2.2.3) e il DM 31/10/1997 per il rumore aeroportuale.

I valori limite di immissione si dividono in:

- valori limite assoluti (Tabella 2), determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati come la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello di rumore residuo.

2.2.1 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

Secondo il DPCM 14/11/1997, art. 4, i valori limite differenziali si applicano solo all'interno degli ambienti abitativi e sono pari a 5 dB per il periodo diurno e a 3 dB per il periodo notturno. Tali valori non si applicano:

- nelle aree comprese nella classe VI (zone esclusivamente industriali);
- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA nel periodo diurno e a 40 dBA nel periodo notturno;
- se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA nel periodo diurno e a 25 dBA nel periodo notturno;
- per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime; da attività e comportamento non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Nelle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, autodromi, piste motoristiche di prova, attività sportive di natanti, imbarcazioni di qualsiasi natura e nuove localizzazioni aeroportuali tali limiti non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate da appositi decreti attuativi.



2.2.2 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE NELLE FASCE DI PERTINENZA STRADALE

Il 30 marzo 2004 viene emanato il Decreto del Presidente della Repubblica denominato *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*, a norma della Legge 447/95, art. 11.

Il DPR attribuisce i nuovi limiti all'inquinamento acustico prodotto esclusivamente dalle infrastrutture viarie, i quali devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. I nuovi limiti si differenziano per le infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione, in base all'entrata in vigore del decreto, e per la tipologia di strade considerate (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali).

Il decreto stabilisce delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie, all'interno delle quali sono fissati dei valori limite di immissione che devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. L'ampiezza della fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente e i limiti fissati dal decreto sono i seguenti.

Tabella 3: Fasce di pertinenza e limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti).

Tipo di strada (Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Diurno dBA	Notturmo dBA	Diurno dBA	Notturmo dBA
A Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55



	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F Locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 4: Fasce di pertinenza e limiti di immissione per strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (D.M. 05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Diurno dBA	Notturmo dBA	Diurno dBA	Notturmo dBA
A Autostrada		250	50	40	65	55
B Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F Locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



Qualora il raggiungimento dei valori limiti interni e/o esterni alle fasce non sia tecnicamente conseguibile, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dBA Leq notturno per gli altri recettori;
- 45 dBA Leq diurno per le scuole.

Questi limiti sono riferiti a valori misurati al centro della stanza a finestre chiuse, con microfono posto ad un'altezza pari a 1,50 m dal pavimento.

Al di fuori delle fasce di pertinenza, valgono i limiti di zona, definiti dal DPCM 14/11/1997.

2.3 Valori di attenzione

I valori di attenzione rappresentano il valore di immissione assoluta che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", sono pari a:

- se riferiti a un'ora, i valori di immissione assoluta aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori di immissione assoluta.

Qualora si verifichi il superamento di uno dei due valori precedenti è necessario adottare un piano di risanamento, definito dalla Legge 447/1995, art. 7, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali per le quali i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamenti dei valori riferiti ai tempi di riferimento.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.



Tabella 5: Valori di attenzione secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti a un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

2.4 Valori di qualità

I valori di qualità corrispondono ai valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dal D.P.C.M. 14/11/97. Sono pari ai valori di emissione aumentati di 2 dB per le classi dalla I alla V e aumentati di 5 dB per la classe VI.

Tabella 6: Valori di qualità secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70



3. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Gli interventi di risanamento acustico fanno riferimento alla Legge 447/95 (e successive modifiche introdotto dal D.lgs. 42/2017) e alla Legge Regionale 13/2001.

3.1 Piani di risanamento comunali

Ai sensi della Legge 447/95, art. 7, comma 1, i Comuni provvedono all'adozione di un piano di risanamento acustico, coordinato con il Piano Urbano del Traffico e con programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in caso di:

- superamento dei valori di attenzione;
- impossibilità di rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB nelle zone già urbanizzate.

I piani di risanamento comunali sono approvati dal Consiglio Comunale e devono contenere:

- a. individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b. individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c. indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d. stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e. eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Gli interventi di risanamento che il comune vorrà attuare dovranno seguire, in relazione alla Legge Regionale della Lombardia n. 13 del 10/08/2001 *Norme in materia di inquinamento acustico*, un ordine di priorità che vede al primo posto il risanamento di aree particolarmente protette, considerando l'entità del superamento dei limiti in rapporto anche alla quantità di popolazione che ne è interessata. A ciò seguiranno interventi per limitare l'emissione alla sorgente, poi interventi sulla propagazione e infine interventi passivi sugli edifici.



3.2 Piani di risanamento acustico delle imprese

Secondo l'art. 10 della Legge Regionale 13/2001, il piano di risanamento acustico delle imprese deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa. Le imprese e i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio comunale che superano i limiti imposti per legge (par. 2) sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica.

Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale e provvede, in caso, a richiedere le integrazioni necessarie. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi non può essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

La Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. n. VII/6906 del 16 novembre 2001 relativa ai *Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico, articolo 10, comma 1 e comma 2".*

Secondo quanto riportato nel documento sopra citato, i piani di risanamento acustico che le imprese devono presentare al comune devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- b. l'individuazione dell'impianto con l'indicazione della tipologia di attività e la categoria di appartenenza;
- c. una o più planimetrie dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o dall'infrastruttura produttiva/commerciale per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona interessata a partire dal confine di proprietà;
- d. la classificazione urbanistica definita dal Piano Regolatore Generale e la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, con l'indicazione dei valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di



immissione di zona. Si devono individuare i valori limite che sono assunti come riferimento per la definizione del piano di risanamento acustico;

- e. la descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che danno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno e/o in ambienti abitativi;
- f. per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo, la descrizione delle modalità di funzionamento, rilevanti per la valutazione delle emissioni sonore, con l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi e la parte di perimetro o confine di proprietà interessata da tali emissioni sonore;
- g. relativamente alle attività o ai cicli tecnologici presenti, elenco delle sorgenti di rumore (attrezzature, impianti, etc.) installati, con l'indicazione dei livelli di rumore per intervalli di breve e media durata prodotti dagli stessi nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi, dando le esatte posizioni nelle quali sono stati rilevati i livelli sonori. Occorre indicare quali sono gli impianti o attrezzature, di titolarità dell'impresa, che causano le emissioni ed immissioni sonore superiori ai limiti.

3.3 Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presentano alla Regione e al comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, definiti dalla Legge 447/95, art. 10, comma 5, individuando le aree in cui a causa delle emissioni delle infrastrutture si ha il superamento dei limiti di immissione previsti e trasmettendo i dati alla Regione e al comune. Il comune, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, può far pervenire alla Regione eventuali osservazioni.

La giunta regionale può promuovere con le società e gli enti gestori accordi relativi ai tempi per l'attuazione dei piani, all'ordine di priorità degli interventi previsti, alle percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e alla ripartizione degli oneri dell'attività di risanamento.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi, i gestori della rete viaria provvedono ad eseguire rilevamenti fonometrici per accertare il conseguimento del piano



di risanamento e trasmettono i dati relativi al comune e alla Regione, che si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Il D.M. 29 novembre 2000, denominato "*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*" stabilisce i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. Nel decreto si definiscono gli obblighi dei gestori, le modalità e i termini di presentazione dei piani di risanamento (art. 2), i criteri di priorità degli interventi (art. 3), gli obiettivi dell'attività di risanamento (art. 4), gli oneri e modalità di risanamento (art. 5) e le attività di controllo (art. 6).

In generale, per ridurre l'inquinamento acustico generato dalle infrastrutture stradali, bisognerebbe attuare interventi tendenti a ridurre i flussi di traffico, incentivando ad esempio il passaggio ad automezzi caratterizzati da bassa rumorosità e penalizzando quelli a rumorosità elevata (motocicli, autocarri).

I valori eccessivi di immissione sonora possono essere ridotti mediante l'abbassamento dei limiti di velocità all'interno del centro abitato: una riduzione di 20 km/h orari della velocità può portare a una diminuzione di circa 4-5 dBA. La medesima quantità di decibel si può abbattere in seguito alla realizzazione, ove possibile, di barriere fonoassorbenti. La velocità di transito dei veicoli può essere ridotta anche tramite la realizzazione di rotatorie che rallentino il flusso veicolare, senza costringere i veicoli a soste e ripartenze.

La messa in opera di tali infrastrutture dovrebbe però essere accompagnata da interventi tendenti a ridurre i flussi di traffico anche nelle strade minori, tramite la creazione di isole pedonali o aree a traffico limitato.

Una migliore manutenzione delle strade, con la progressiva posa di asfalti fonoassorbenti e una sempre migliore tecnologia degli autoveicoli, porta a sua volta ad una riduzione dell'inquinamento acustico.



4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La valutazione previsionale di impatto acustico ha gli obiettivi di prevedere gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un'opera e dal suo esercizio e di verificarne il rispetto con i limiti e le prescrizioni esistenti, eventualmente proponendo soluzioni di mitigazione e bonifica acustica. Lo scopo è valutare in via previsionale l'impatto di una futura opera o attività sul territorio circostante per quelle opere per cui esiste il timore che producano un peggioramento acustico della zona. La documentazione deve quindi consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

Ai sensi della Legge Quadro 447/95, art. 8, commi 1 e 2, devono essere sottoposte a valutazione di impatto acustico i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e, su specifica richiesta del Comune, le seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/92 e successive modifiche;
- c. discoteche;
- d. circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore.

Le domande di Permesso di Costruire, di Agibilità e di Nulla Osta all'esercizio o di inizio attività (ora SCIA di agibilità, e SCIA produttive e commerciali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti) per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali devono contenere, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4 della Legge Quadro 447/95, una documentazione di previsione di impatto acustico. Gli atti



relativi all'esercizio di queste attività, che si preveda possano superare il limite di emissione sonora consentito, devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per la Regione Lombardia, le modalità di sviluppo della documentazione di Previsione di Impatto Acustico sono fornite dal documento *Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico*, emanato con D.G.R. VII/8313 dell'8 marzo 2002, in attuazione della Legge 447/95 (artt. 4 e 8) e della Legge Regionale 13/01. Contiene vari articoli, ognuno dedicato a valutazioni di sorgenti specifiche, quali:

- art. 1 – aeroporti;
- art. 2 – infrastrutture stradali;
- art. 3 – infrastrutture ferroviarie;
- art. 4 – nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- art. 5 – centri commerciali polifunzionali, discoteche, impianti sportivi, circoli privati e pubblici esercizi.

La documentazione in questione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (Titolo I, art. 5, comma 4 L.R. 13/2001) o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con assenza (ante operam) e con presenza (post operam) delle opere ed attività.

Al punto 3 dell'allegato al documento emanato con la DGR VII/8313 vengono riportati gli aspetti tecnici che devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, quali:

- a. la programmazione, l'esecuzione e le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- b. la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi e le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;



- c. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali.

Presentata la documentazione di previsione, il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e può prescrivere, in fase di rilascio del Permesso a Costruire o delle SCIA produttive e commerciali, l'adozione di misure utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi.

La DGR X/7477 dell'01/12/2017 introduce delle modifiche all'allegato A della D.G.R. VII/8313 del 2002 e all'appendice relativa ai criteri e alle modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e dei pubblici esercizi.

4.1 Circoli privati e pubblici esercizi

La DGR n. X/1217 del 10/01/2014, denominata *Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi: Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 8 marzo 2002 n. VII/8313*, aggiornata dalla DGR X/7477 del 04/12/2017, regola le modalità di redazione dell'impatto acustico per quanto riguarda i circoli privati e i pubblici esercizi.

L'appendice A della DGR esplicita le condizioni di attività per cui è sufficiente predisporre, da parte del titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio, una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000. Si riporta il testo integrale della norma.

“La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.



Caso 1

- a) *Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00*
- b) *Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno*
- c) *Non viene effettuato DJ Set*
- d) *Non viene effettuata musica dal vivo*

Caso 2

- a) *Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale*
- b) *Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale*
- c) *Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno*
- d) *Non viene effettuato DJ Set*
- e) *Non viene effettuata musica dal vivo*

Caso 3

- a) *Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer.*
- b) *Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.*
- c) *Non viene effettuato DJ Set.*
- d) *Non viene effettuata musica dal vivo*
- e) *Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio.*
- f) *Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00".*

I circoli privati e i pubblici esercizi che non ricadono in uno di questi tre casi devono presentare una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale ex art. 8 L. 447/95 e secondo le indicazioni della DGR 08/03/2002 n. 8313.



4.2 Attività escluse dalla valutazione di impatto acustico

Ai sensi del DPR n. 227 del 19/10/2011 *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*, art. 4, in alcuni casi e per certe attività non è necessario presentare la documentazione di impatto acustico prevista dalla Legge 447/95.

In particolare, sono escluse dall'obbligo di redigere la valutazione previsionale di impatto acustico le seguenti attività a bassa rumorosità (allegato B, DPR 227/11):

1. attività alberghiere, agro-turistiche, di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar), ricreative, turistiche, sportive (escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco) e culturali;
2. attività operanti nel settore dello spettacolo;
3. palestre;
4. stabilimenti balneari;
5. agenzie di viaggio;
6. sale da gioco;
7. attività di supporto alle imprese;
8. call center;
9. attività di intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare e assicurativa;
10. attività di informatica – software, informatica – house e internet point;
11. attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere), istituti di bellezza, estetica, centro massaggi e solarium, piercing e tatuaggi;
12. laboratori veterinari;
13. studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca;
14. ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;



15. lavanderie e stirerie;
16. attività di vendita al dettaglio di generi vari;
17. laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti, prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari;
18. macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
19. laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento (senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio), oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
20. esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
21. liuteria;
22. laboratori di restauro artistico;
23. riparazione di beni di consumo;
24. ottici, fotografi, grafici.

Fanno eccezione l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 (anche per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 dell'art. 4 del DPR 227/2011).

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 2 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.



5. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

La valutazione di clima acustico ha lo scopo di accertare se un determinato sito sia idoneo dal punto di vista acustico alla realizzazione di una determinata opera, “sensibile” al rumore. È uno strumento che salvaguarda l’opera in questione e i futuri utilizzatori della stessa, analizzando i livelli di rumore presenti ed eventualmente prescrivendo interventi di mitigazione (barriere acustiche o isolamenti di facciata superiori a quelli definiti dal DPCM 05/12/1997).

La documentazione in questione deve consentire la valutazione dell'esposizione dei recettori sensibili nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2.

L'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, obbliga a produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di una delle seguenti opere:

- a. scuole e asili nido;
- b. ospedali, case e istituti di cura e di riposo, residenze socio-assistenziali e riabilitative;
- c. parchi pubblici urbani e extraurbani;
- d. nuovi insediamenti residenziali (compresi piani di recupero, demolizioni e ricostruzioni) di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. 447/1995; per le opere prossime alle infrastrutture stradali si intendono solo quelle comprese nelle fasce di pertinenza stradali individuate ai sensi del D.P.R. 142/2004.

La documentazione di valutazione di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere i risultati di una campagna di rilievi fonometrici volti a stabilire se il clima acustico dell'area in esame sia adatto alla realizzazione di una delle tipologie insediative elencate.

Ai sensi della legge quadro 447/95, della legge regionale 13/2001 e della DGR n. VII/8313 dell'8/03/2002, la documentazione di valutazione di clima acustico deve contenere almeno:



1. la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. Tali livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza delle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati (scuole ospedali, case di cura ecc.);
2. le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori equivalenti rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. È necessario fornire dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura ARPA territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della costruzione dell'insediamento devono permettere la valutazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilievi fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni concordate e in altre significative, serviranno a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli di rumore presenti;
3. informazioni e dati che descrivano la disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo dello stesso edificio e dei suoi locali, il tipo di uso degli spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici;
4. le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area; se la compatibilità acustica è ottenuta tramite messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
5. la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.



6. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il rispetto dei requisiti acustici passivi è normato dal DPCM 05/12/1997 *Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici* e dalla Legge Regionale 13/2001.

Il decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera (pareti verticali e orizzontali), nonché dei servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria) e continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento), al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Secondo il DPCM 05/12/1997, art. 2, gli ambienti abitativi sono distinti in edifici adibiti a:

- residenza o assimilabili (categoria A);
- uffici o assimilabili (categoria B);
- alberghi, pensioni ed attività assimilabili (categoria C);
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili (categoria D);
- attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (categoria E);
- attività ricreative o di culto e assimilabili (categoria F);
- commerciali o assimilabili (categoria G).

La presentazione della SCIA di agibilità degli edifici di cui sopra è subordinata al rispetto dei valori limite (art. 3) delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Secondo l'art. 7, commi 1, 2 e 3 della Legge regionale, i progetti relativi a nuove costruzioni o a interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, illustrando i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.



7. ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo (art. 8, L.R. 13/2001) qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili e che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente ed esclusivamente a tale attività. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee, ovvero che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti, possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento. Ai sensi della Legge 447/95, art. 6, comma 1, lettera h), il Comune autorizza *“anche in deroga ai valori limite [...] lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.”*

Tra le attività rumorose temporanee si distinguono:

1. spettacoli e manifestazioni all'aperto (quelle esercitate da pubblici esercizi o dai circoli privati a supporto dell'attività principale autorizzata; quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non; le feste popolari o sagre, le manifestazioni politiche, religiose e culturali, le manifestazioni musicali e teatrali, i luna park ed assimilabili);
2. cantieri edili e stradali.

7.1 Spettacoli e manifestazioni all'aperto

Le aree nelle quali possono essere svolti temporaneamente spettacoli e manifestazioni all'aperto sono indicate sulla planimetria del Piano di Zonizzazione Acustica. In dettaglio, il Comune di Martinengo ha individuato il centro sportivo “Il Tiro” quale area adibita ad ospitare attività rumorose temporanee.

Gli spettacoli e le manifestazioni all'aperto sono consentiti dalla domenica al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 23:00 e il venerdì e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

In deroga ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, i livelli massimi di immissione da misurarsi in ambiente esterno a un metro dalla facciata dell'edificio più esposto non devono superare 70 dBA nel periodo diurno e 65 dBA nel periodo notturno, intesi come livelli equivalenti su un tempo di misura di 15 minuti.



7.2 Cantieri edili e stradali

Le attività di cantiere possono essere svolte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 18:30.

Relativamente ai cantieri edili, stradali e ferroviari, la domanda di deroga e l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Cornate d'Adda devono essere redatte secondo quanto riportato nelle *Linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri* (ARPA Lombardia, giugno 2023).

Le macchine di cantiere dovranno operare in conformità alle direttive CE così come recepite dal legislatore nazionale in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 maggio 2000).

All'interno dei cantieri dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso e adoperare tutte le precauzioni ragionevolmente possibili per ridurre le emissioni sonore, in particolare se le operazioni vengono svolte nei pressi di recettori particolarmente sensibili (edifici scolastici, centro storico, aree cimiteriali, etc.).

In deroga ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, il livello massimo di immissione da misurarsi in ambiente esterno a un metro dalla facciata dell'edificio più esposto non deve superare 70 dBA, inteso come livello equivalente su un tempo di misura di 15 minuti.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

7.3 Autorizzazione

Tutte le attività temporanee rumorose (spettacoli e manifestazioni all'aperto, cantieri edili e stradali) devono essere autorizzate.



Almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, i soggetti interessati devono presentare domanda di autorizzazione al Comune con allegata Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica.

La relazione deve comprendere, oltre alla descrizione e alla durata dell'attività, all'impatto acustico prodotto e alle eventuali misure di mitigazione adottate, anche la descrizione delle attività di preparazione necessarie allo svolgimento dell'attività, che devono essere svolte nel periodo diurno e limitare al minimo il disturbo in particolare verso recettori particolarmente sensibili (es. edifici scolastici).

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare il denunciante dalla presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico nel caso di spettacoli e manifestazioni all'aperto ripetitivi, ossia la stessa è stata già presentata in un'edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti sonore posizionate nella stessa maniera.

L'atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo.



8. GESTIONE DEGLI ESPOSTI

Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, è schematizzato come segue.

1. Il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze tramite un esposto indirizzato al Comune (con apposito modulo) oppure, nel caso in cui il problema interessi più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale.
2. Il Comune (o la Provincia) inoltra una richiesta di intervento all'ARPA territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:
 - copia dell'esposto presentato alla Pubblica Amministrazione;
 - nominativi e indirizzi dei cittadini che presentano l'esposto;
 - copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con l'indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
 - estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se adottata), in riferimento ai luoghi interessati;
 - estratto del P.G.T. comunale, indicante la destinazione urbanistica delle aree in cui sono localizzati i recettori e le sorgenti di rumore;
 - informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - informazioni riguardanti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - nominativi e indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.



3. Il personale tecnico dell'ARPA effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa.
4. Il personale tecnico dell'ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata.
5. Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica redatto da un Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'ENTECA, indicandone i tempi massimi di realizzazione e di collaudo. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.
6. Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di fonometrie volte a stabilire l'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti sonore inquinanti.

Si farà comunque riferimento al documento pubblicato da ARPA Lombardia *Il controllo del rumore – Linee Guida per la gestione degli esposti*.

Si rimettono ad ARPA Lombardia eventuali variazioni al procedimento suindicato.



9. CONTROLLI E SANZIONI

Secondo la Legge Regionale 13/2001, art. 15, comma 1, le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione vigente, avvalendosi del supporto di ARPA, ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 14/08/1999.

9.1 Controlli

Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente. In base all'articolo 14 della Legge 447/95, Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

1. delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
2. della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
3. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
4. della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5;
5. dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.

Il personale incaricato dei controlli e il personale delle Agenzie Regionali dell'Ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.



9.2 Ordinanze contingibili e urgenti

In base all'art. 9 della legge 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

9.3 Sanzioni amministrative

Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della Legge 447/95 e successivamente modificate dal D.lgs. 42 del 17/02/2017, art. 13.

- a. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000.
- b. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione fissati dalla zonizzazione comunale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 10.000.
- c. La violazione dei regolamenti di esecuzione (Legge 447/95, art. 11) e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20.000.
- d. Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi a, b e c, è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero



dell'Ambiente, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

- e. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.
- f. In deroga a quanto previsto in precedenza, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.
- g. L'obbligo di accantonamento di cui al comma non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
- h. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, relativamente alla



predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Secondo la Legge Regionale 13/2001, art. 16, comma 1, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, della Legge Regionale 13/2001, è punita con una sanzione amministrativa di una somma da € 258 a € 5.164.

Altre infrazioni rilevabili sono le seguenti:

- a. per la mancata richiesta di autorizzazione per attività temporanea rumorosa: da € 250 a € 1.500;
- b. per il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee: da € 250 a € 5.000.

Le sanzioni amministrative verranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Municipale, ovvero dal dirigente del settore competente, ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981 *Modifiche al sistema penale* e della Legge Regionale n. 27 del 04/06/1983 *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale*.

Ai sensi della Legge 689/81, è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente al terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione. Le somme derivanti dalle sanzioni vengono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 della Legge 447/95.

Bergamo, marzo 2026

Dott. Renato Caldarelli

